

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2712 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 dicembre 2023**

**recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli delle informazioni da trasmettere dai sistemi doganali nazionali al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato riguardo ai prodotti vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica»**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 impone alle autorità doganali, se pertinente ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione e allo scopo di ridurre al minimo il rischio, di estrarre dai sistemi doganali nazionali informazioni relative ai prodotti vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» in relazione all'attuazione della normativa di armonizzazione dell'Unione e di trasmetterle al sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento, noto come sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»).
- (2) Le informazioni sui prodotti immessi in libera pratica sono già raccolte dalle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e trasmesse alla Commissione mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(3)</sup> (la «banca dati di sorveglianza»). Tali informazioni dovrebbero pertanto essere utilizzate ai fini della trasmissione di informazioni all'ICSMS di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020.
- (3) La banca dati di sorveglianza contiene tuttavia informazioni più ampie e più granulari di quanto necessario alle autorità di vigilanza del mercato ai fini dell'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020. È pertanto necessario definire le serie di informazioni pertinenti da aggregare e trasmettere dalla banca dati di sorveglianza all'ICSMS. Tali serie di informazioni dovrebbero essere definite in relazione agli specifici dati di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) Al fine di evitare la doppia trasmissione di informazioni da parte delle autorità doganali, le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero essere trasmesse all'ICSMS in due fasi: in primo luogo, le autorità doganali dovrebbero trasmettere tali informazioni alla Commissione utilizzando la banca dati di sorveglianza; in secondo luogo, la Commissione dovrebbe provvedere affinché le informazioni siano recuperate dalla banca dati di sorveglianza e trasmesse all'ICSMS per conto delle autorità doganali.

<sup>(1)</sup> GUL 169 del 25.6.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

